



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA
NORMATIVA TECNICA

DIVISIONE IX - POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI, COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA EUROPEA
E RICONOSCIMENTO TITOLI PROFESSIONALI

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda del Sig. Agron BICAJ, cittadino italiano nato a Shkober (Albania) il 20 giugno 1981, volta a chiedere il riconoscimento dei titoli di qualifica professionali esteri, conseguiti in Romania, per l’esercizio in Italia dell’attività di installazione di impianti all’interno degli edifici ai sensi dell’art. 1, comma 2, **lettera C)** “*Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali*”; **lettera D)** “*Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie*”, **lettera E)** “*Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali*” e **lettera G)** “*Impianti di protezione antincendio*” del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, recante “Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;

VISTO che l’interessato ha documentato di aver conseguito, in Romania, il “*Certificat de Calificare Profesionala* (Certificato di Qualificazione Professionale) – *Serie M, n. 00163392*” presso la “Evelyn Resource Center”, con sede in Timisoara, contea di Timis (Romania), ottenendo la qualifica di “installatore di impianti sanitari e gas” all’esito di un corso di qualificazione professionale della durata di 720 ore, svolto dal 17 maggio 2022 al 20 settembre 2022, con esame finale superato in data 22 settembre 2022;

VISTO, inoltre, il “Supplemento Descrittivo del Certificato” allegato al sopra citato “Certificato di Qualificazione Professionale” e rilasciato dalla “Evelyn Resource Center”, in



cui si riporta che la S.V. ha acquisito, tra le altre, le seguenti competenze professionali: organizzazione del luogo di lavoro; applicazione delle stipulazioni legali riguardando la sicurezza di lavoro e le situazioni di urgenza; montaggio delle installazioni interne di smaltimento; montaggio delle installazioni interne di acqua; montaggio di arredi sanitari, accessori e attrezzature utilizzate per le installazioni sanitarie; montaggio delle installazioni interne di acqua e di gas;

CONSIDERATO che l'Autorità competente rumena "Agency for Payment and Social Inspection - Timis County", interpellata con la IMI n. 504867, ha comunicato che *il Certificato di Qualificazione Professionale, Serie M, n. 00163392, ottenuto dal sig. Bicaş, attesta il completamento di un corso di qualificazione professionale della durata di 720 ore in "Tecnico di impianti idraulici e gas" e abilita l'interessato a esercitare, in Romania, la professione di idraulico;*

CONSIDERATO, altresì, che l'ulteriore Autorità rumena competente per la Direttiva 2005/36/CE "Energy Regulatory Authority", consultata tramite l'Internal Market Information system (in acronimo IMI) della Commissione europea, con la IMI n. 566863, ha informato che *per poter svolgere attività nel settore del gas naturale, una persona deve presentare all'ANRE i documenti previsti dal regolamento per l'autorizzazione delle persone fisiche che svolgono attività nel settore del gas naturale, approvato con decreto ANRE n. 65/10.05.2023. Una volta soddisfatti i requisiti del suddetto regolamento, il richiedente deve superare un esame al termine del quale, in presenza del punteggio minimo richiesto, è dichiarato ammissibile e riceve un'autorizzazione specifica. Il sig. Agron Bicaş non è autorizzato dall'ANRE a operare nel settore del gas in Romania;*

VALUTATO che, sulla base della documentazione agli atti e della risposta ottenuta dall'Autorità rumena "Agency for Payment and Social Inspection - Timis County", ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, il Certificato di Qualificazione Professionale, Serie M, n. 00163392, con cui veniva rilasciata all'interessato la qualifica di "Installatore di impianti sanitari e gas", non è idoneo a consentire in Italia l'esercizio dell'attività, di cui all'art 1, comma 2, lettera C) "Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali" e lettera G) "Impianti di protezione antincendio" del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

CONSIDERATO, in particolare, che, sulla base delle risposte fornite dalla predetta autorità rumena, le materie oggetto di formazione del suddetto "Diploma di scuola professionale", principalmente collegate all'installazione di impianti idraulici, non sembrano avere alcuna attinenza con il percorso formativo richiesto in Italia per le tipologie di



impianti incluse ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere C) e G) del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

VALUTATO inoltre che, sulla base della documentazione agli atti e della risposta ottenuta dall'Autorità competente rumena "*Energy Regulatory Authority*", ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, il Certificato di Qualificazione Professionale, Serie M, n. 00163392, con cui veniva rilasciata all'interessato la qualifica di "Installatore di impianti sanitari e gas", non è idoneo a consentire in Italia l'esercizio dell'attività, di cui all'art 1, comma 2, lettera E) "*Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali*" del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

CONSIDERATE, in particolare, le determinazioni assunte, nella trattazione di casi analoghi, dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, in occasione della riunione del 26 febbraio 2019;

VALUTATO infine che, sulla base della documentazione agli atti e della risposta ottenuta dall'Autorità rumena "*Agency for Payment and Social Inspection - Timis County*", ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, il Certificato di Qualificazione Professionale, Serie M, n. 00163392, con cui veniva rilasciata all'interessato la qualifica di "Installatore di impianti sanitari e gas", è idoneo a consentire in Italia l'esercizio dell'attività, di cui all'art 1, comma 2, lettera D) "*Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie*" del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007;

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 14, paragrafo 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE, la misura compensativa è individuata nella prova attitudinale il cui oggetto e modalità di svolgimento sono indicati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, ed è necessaria in quanto la formazione riguarda "*materie sostanzialmente diverse*" da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia (art. 22, comma 1, lettera b) del d.lgs. 206/2007) cioè quelle materie *in relazione alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia* (art. 22, comma 5 del d.lgs. 206/2007);

CONSIDERATO inoltre che, nel caso in esame, il titolo di formazione professionale "Certificato di Qualificazione Professionale, Serie M, n. 00163392", con cui la S.V. ha ottenuto la qualifica di "Installatore di impianti sanitari e gas", è idoneo ai sensi dell'art. 11,



b (i) della Direttiva 2005/36/CE all'esercizio dell'attività in oggetto, ma è risultato – nel caso di specie – carente in merito a contenuti formativi richiesti dalla professione italiana, che formeranno pertanto oggetto di misure compensative;

VISTO che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota prot. MIMIT n. 374139 dell'11 dicembre 2023, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato il preavviso di diniego in merito alla richiesta di riconoscimento per la professione di installazione di impianti all'interno degli edifici di cui all'art. 1, comma 2 del D.M. 37/2008, lettera C) "*Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali*", lettera E) "*Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali*" e lettera G) "*Impianti di protezione antincendio*", nonché il preavviso di accoglimento della richiesta di riconoscimento per la lettera D) "*Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie*", subordinatamente al superamento delle misure compensative per le motivazioni sopra riportate;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 206/2007, come modificato dal decreto legislativo n. 15/2016, la convocazione della Conferenza di servizi è facoltativa;

SENTITE le associazioni di categoria;

VALUTATO il parere conforme dell'Associazione di categoria "CNA Installazione Impianti", emesso in data 7 dicembre 2023 – recepito con protocollo in entrata MIMIT n. 371712 del 7 dicembre 2023;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta dall'interessato, in data 6 febbraio 2023, tramite bonifico bancario eseguito dalla banca Monte dei Paschi di Siena alla Tesoreria dello Stato, codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia;

DECRETA

1. Al Sig. Agron BICAJ, cittadino italiano nato a Shkober (Albania) il 20 giugno 1981, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007, sono riconosciuti i titoli di qualifica professionale, citati in preambolo, quali titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione di impianti all'interno degli edifici, di cui al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, art. 1, comma 2, **lettera D)** "*Impianti idrici e sanitari di qualsiasi*



natura o specie”, **subordinatamente al superamento di una misura compensativa di cui agli artt. 22 e 23 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206**, per le motivazioni esposte in premessa.

2. La misura compensativa, volta a colmare la differenza riscontrata nella formazione, citata nelle premesse, consiste in una prova attitudinale. L’oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Per le motivazioni esposte in premessa, al Sig. Agron BICAJ è invece respinta la domanda di riconoscimento dei requisiti professionali esteri per l’esercizio dell’attività di installazione di impianti all’interno degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, art 1, comma 2, **lettera C)** “*Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali*”, **lettera E)** “*Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali*” e **lettera G)** “*Impianti di protezione antincendio*”.

4. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy www.mimit.gov.it, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

5. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianfrancesco ROMEO



ALLEGATO A

La prova attitudinale è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25, Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, Decreto Legislativo n. 206/2007).

1. La prova attitudinale di cui al Decreto Direttoriale 27 luglio 2016 recante "*Disposizioni per l'applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionali: attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici, idrici e sanitari*" è organizzata dalla regione territorialmente competente, si svolgerà in lingua italiana, è diretta ad accertare la conoscenza dell'attività di *installazione di impianti all'interno degli edifici* ai sensi del *Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, art. 1, comma 2, lettera D)* e si articola in una prova pratica e teorica, che si baserà sulle seguenti materie:

LETTERA D) IDRAULICA

Parte teorico - pratica

- Depurazione delle acque
- Le tubazioni
- Attività idrauliche
- Distribuzione dell'acqua
- L'Acquedotto
- Utensili e tecniche di lavorazione
- Le saldature
- Pompe centrifughe

Al termine del colloquio e visto il risultato della prova teorica, la Commissione esaminatrice delibera sulla prova attitudinale e rilascia al candidato apposito attestato.

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione Friuli-Venezia Giulia**, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione Friuli-Venezia Giulia - Direzioni centrali



dell'amministrazione regionale - Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - Servizio formazione - Via San Francesco, 37 - 34133 - Trieste (TS) - **PEC:** lavoro@certregione.fvg.it

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e **ne dà comunicazione a questo Ministero.**

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame, costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.